

N. R.G. 15/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Laura De Simone - **Presidente**
dott. Bruno Conca - **Giudice**
dott. Luca Fuzio - **Giudice estensore**

nel procedimento n. **15/2022** P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

ADELEMARTA DAMINELLI (C.F. DMNDR53L55B137G), nata il 15.07.1953 a Brembate (BG) e residente in Pognano (BG) via Leonardo Da Vinci n. 21

rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Madonna del Foro di Bergamo (C.F. MDNGLC67S25A794H), presso il cui studio sito in Bergamo, via J. Palma il Vecchio n. 45 è elettivamente domiciliata

a cui è stato riunito il procedimento n. **28/2022** P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

ALLEVAMENTO SAN GIUSEPPE DI ADELEMARTA DAMINELLI & C SNC (C.F. e P.I.V.A. 01702890169) con sede legale in Brembate (BG), Via Delle Attività n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore e Socio Unico



Amministratore illimitatamente responsabile, signora Adelemarta Daminelli nata il 15.07.1953 a Brembate (BG) e residente in Pognano (BG) via Leonardo Da Vinci n. 21

- *ricorrenti* -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO


- letto il ricorso depositato in data 07/09/2022 dalla Sig.ra ADELEMARTA DAMINELLI (C.F. DMNDR53L55B137G), nata il 15.07.1953 a Brembate (BG) e residente in Pognano (BG) via Leonardo Da Vinci n. 21 per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;


- letto il ricorso depositata in data 14/09/2022 dalla società ALLEVAMENTO SAN GIUSEPPE DI ADELEMARTA DAMINELLI & C. SNC (C.F. e P.I.V.A. 01702890169) con sede legale in Brembate (BG), Via Delle Attività n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore e Socio Unico Amministratore illimitatamente responsabile, signora Adelemarta Daminelli per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio;

- ritenuto che la società ALLEVAMENTO SAN GIUSEPPE DI ADELEMARTA DAMINELLI & C. SNC non è soggetta, né assoggettabile, alla procedura di liquidazione giudiziale di cui all'art. 121 C.C.I.I., in quanto riveste a tutti gli effetti la natura di "*impresa minore*" ai sensi degli artt. 1; 2, comma 1, lett. d) e 121 del D. Lgs. n. 14/2019: la circostanza emerge dalla relazione integrativa depositata in atti dall'O.C.C. nominato dott. Roberto Emo, il quale ha specificamente rilevato che, quanto al parametro dell'attivo realizzato, lo stesso non appare superato stante l'assenza di beni immobili in capo alla società e l'inattività ventennale della medesima; quanto al parametro relativo ai ricavi conseguiti, oltre alla dedotta inattività, rileva l'assenza di fatture emesse nell'ultimo triennio, come da interrogazione dell'archivio "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate; quanto, infine, al parametro relativo ai debiti scaduti, l'unico debito rilevabile è quello maturato da Agenzia delle Entrate, pari ad euro 139.2890,43, inferiore pertanto alla soglia prevista;



- - ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art 27, co. 2 CCII*, atteso che la ricorrente DAMINELLI ADELEMARTA è residente nel comune di Pognano e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo, mentre la società ALLEVAMENTO SAN GIUSEPPE SNC ha sede legale nel comune di Brembate e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;





P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio ADELEMARTA DAMINELLI (C.F. DMNDMR53L55B137G) e della società ALLEVAMENTO SAN GIUSEPPE DI ADELEMARTA DAMINELLI & C. SNC (C.F. e P.I.V.A. 01702890169);
nomina Giudice Delegato il DOTT. LUCA FUZIO;
nomina liquidatore il DOTT. ROBERTO EMO;
ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 975,00 mensili, con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di ADELEMARTA DAMINELLI e della società ALLEVAMENTO SAN GIUSEPPE DI ADELEMARTE DAMINELLI & C. SNC;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di



liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo.

Manda alla cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC, nonché per l'inserimento del provvedimento nel fascicolo dell'esecuzione immobiliare n. 439/19 R.G.E. e per la comunicazione al professionista delegato nella procedura medesima.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 25 gennaio 2023

Il Giudice est.
dott. Luca Fuzio

Il Presidente
Dott.ssa Laura De Simone

